

# La nuova disciplina comunitaria della revisione legale dei conti

Il tema dell'indipendenza del revisore contabile

**Franco Pontani**

## SOMMARIO

1. Notazioni preliminari. - 2. L'indipendenza del revisore contabile. - 2.1 Scenari globali. - 2.2 L'indipendenza del revisore legale nella disciplina delle Direttive comunitarie ed in alcuni dei documenti correlati o correlabili. - 3. Le PMI ed i PMP, la semplificazione ed il pregio dell'indipendenza del revisore contabile. - 4. La questione delle grandi imprese e reti di revisione. - 5. Conclusioni.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Annual Report on European SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery - Final Report - July 2014 - SME Performance Review 2013/2014*, Directorate-General for Enterprise and Industry, Directorate D: SMEs and Entrepreneurship, Unit D4, SME Policy Development and Small Business Act, per la European Commission; BRIAN FAST J., *Another "Big Four" accounting firm found lacking in independence*, Accounting, Auditing, Taxes, & Technology, August 2014 in [www.johnbrianfastcpa.com/3210/another-big-four-accounting-firm-found-lacking-in-independence](http://www.johnbrianfastcpa.com/3210/another-big-four-accounting-firm-found-lacking-in-independence); CERRETELLI A., *Stretta Ue sui big dell'audit, nel mirino le big four*, Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2010, in [http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-14/stretta-audit-080612\\_PRN.shtml](http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-14/stretta-audit-080612_PRN.shtml); FLINT D., *Philosophy and principles of auditing: an introduction*, MacMillan Education Ltd, 1988; IFAC, *The Code of Ethics for Professional Accountants del Conceptual Framework Approach to Independence*, 2010; MAUTZ R.K., SHARAF H.A., *The philosophy of auditing*, American Accounting Association, Sarasota, Florida, 1986; PCAOB Rulemaking Docket Matter No. 37 "Concept release on auditor independence and audit firm rotation", "Transition from a monopolistic big four to a competitive big twenty five", Black Economic Council, National Asian American Coalition Latino Business Chamber of Greater Los Angeles, luglio 2012; PONTANI F., voce *Principi di controllo (contabile)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm., Agg.*, vol. III, Utet, 2007; PONTANI F., *Auditing. Storia, Tecnica, Scienza. Un'evoluzione involutiva?*, G. Giappichelli Editore, 2011; PONTANI F., in PONTANI E ASSOCIATI S.p.A., Newsletter, Anno 0, Numero 0, Dicembre 2013, "Passato, presente e futuro"; RAPOPORT M., *Big Four Firms to Be Questioned on Push into Consulting*, December 2013, in <http://online.wsj.com/articles/SB10001424052702303560204579248480271764214>; SCIUMÈ A., voce *Sindaci (collegio dei)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, 1990.

## NORME E DOCUMENTI

Raccomandazione della Commissione (2002/590/CE, del 16 maggio 2002), *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*; Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

2003/C 236/02, del 2 ottobre 2003; Direttiva 2006/43/CE, del 17 maggio 2006; Direttiva 2008/30/CE, dell'11 marzo 2008; Raccomandazione (2008/362/CE, del 6 maggio 2008), *Sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico*; Direttiva 2013/34/UE, del 26 giugno 2013; Direttiva 2014/56, del 16 aprile 2014; Proposta di Regolamento del 30 novembre 2011, COM(2011)779 def., *Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico*; Regolamento (UE) 537/2014, del 16 aprile 2014;

*Libro verde*, della Commissione Europea, del 24 luglio 1996, COM(96) 338, *Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione Europea*; *Libro verde*, della Commissione Europea, del 13 ottobre 2010, COM(2010) 561 definitivo, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*; *Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde* (2010), relatore (Petter) Morgan (INT/551 - CESE 985/2011 EN-TON/Sab /en/cp/en); Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo sulla *Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi* [2011/2037(INI)]; Doc. XVIII, N. 37, della Camera dei Deputati, VI Commissione (Finanze), del 9 febbraio 2011, in relazione al *Libro verde* (2010);

Sarbanes-Oxley Act, or SOX (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act) del 30 luglio 2002; PCAOB (USA), Rule 3520, *Pursuant to SEC Release No. 34-53677, File No. PCAOB-2006-01*, April 19, 2006; *Ethical Standard n. 1*, 2008, p.to 12, *Auditing Practice Board (APB)*.

## 1. Notazioni preliminari

Il "nuovo", per essere ben compreso, deve essere sempre "letto" come espressione di un passo compiuto nell'ambito di un percorso storico<sup>1</sup>. Il percorso, nei limiti che ci siamo imposti nella trattazione, è quello spazio - temporale qui di seguito sinteticamente esposto.

La Direttiva 2014/56, del Parlamento euro-

<sup>1</sup> F. PONTANI, in PONTANI E ASSOCIATI S.p.A., Newsletter, Anno 0, Numero 0, Dicembre 2013, "Passato, presente e futuro", p. 1, in [http://www.pontanieassociati.com/include/aprifile.asp?documento=721\\_Pontani\\_e\\_Associati\\_Newsletter.pdf](http://www.pontanieassociati.com/include/aprifile.asp?documento=721_Pontani_e_Associati_Newsletter.pdf).

peo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, rappresenta il terzo intervento modificativo della Direttiva 2006/43/CE, del 17 maggio 2006 (denominata VIII Direttiva “aggiornata”), che ha abrogato e sostituito l’originaria VIII Direttiva CEE, n. 84/253, del 10 aprile 1984 (la prima che disciplinava in sede comunitaria la “revisione legale dei conti”). I primi due interventi di modifica sono stati effettuati, rispettivamente, con la Direttiva 2008/30/CE, dell’11 marzo 2008 e con la Direttiva 2013/34/UE, del 26 giugno 2013.

Nello scenario non si possono ignorare i “Libri verdi”, della Commissione Europea, del 24 luglio 1996 [COM(96) 338<sup>2</sup>, *Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione Europea*], e del 13 ottobre 2010 [COM(2010) 561 definitivo, *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*]<sup>3</sup>, nonché la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (2003/C 236/02, del 2 ottobre 2003), indirizzata a “Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE”, Comunicazione conseguente al “crollo di Enron” ed alla successiva adozione, negli Stati Uniti, del noto Sarbanes-Oxley Act (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act), del 30 luglio 2002<sup>4</sup>.

Nel “percorso evolutivo”, a ragione delle frodi societarie<sup>5</sup>, della diffusa corruzione e

delle crisi economico-finanziarie<sup>6</sup>, si prende sempre maggiore consapevolezza dell’inadeguatezza dei sistemi di controllo; ciò anche a causa della carenza di indipendenza dei revisori contabili e della qualità del lavoro di revisione contabile. Particolare rilievo assumono la Raccomandazione della Commissione (2002/ 590/CE, del 16 maggio 2002), concernente “L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali”, la Raccomandazione (2008/362/ CE, del 6 maggio 2008), “Sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico”. Nell’Europa comunitaria si prende atto della necessità di distinguere la revisione dei conti e dei bilanci degli enti di interesse pubblico<sup>7</sup> dalle altre entità e, pertanto, dopo la “Proposta di Regolamento del 30 novembre 2011”, la COM(2011)779 def., in tema di “Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico”, viene definito e pubblicato sulla GU dell’UE, il Regolamento (UE) 537/2014, del 16 aprile 2014 (la stessa data della Direttiva 2014/56), con lo stesso titolo della Proposta<sup>8</sup>.

In questa sede il nostro esame verrà limitato, tenuto conto dei documenti che ne hanno informato l’emanazione, alle Direttive del periodo 2006-2014 ed al testo consolidato delle stesse (a seguito della Direttiva 56/2014) in tema di *auditing* dei conti e dei bilanci di esercizio; ciò con pressoché esclusivo riferimento alla questione, cruciale e fondamentale, dell’indipendenza dei revisori legali dei conti, principio di assoluto rilievo al fine della garanzia di una migliore qualità del loro lavoro.

esistite soltanto di fronte a prospetti menzogneri di mostruosi profitti”. Secondo il Restelli strumento sicuro per mantenere entro i limiti della linearità e della sana gestione societaria il comportamento degli amministratori, avrebbe dovuto essere la previsione di rigide disposizioni penali dirette a qualificare come “per truffa” l’ipotesi di “confezione non sincera dell’inventario e bilancio diretta ad ingannare i soci sul vero stato degli affari sociali”. A. SCIUMÈ, voce *Sindaci (collegio dei)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1990.

<sup>6</sup> In particolare con riferimento al noto caso statunitense della Enron.

<sup>7</sup> Sono identificati nel 13° *Considerando* della Direttiva 2006/43/CE, e dettagliati, per l’Italia, all’art. 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di recepimento della citata Direttiva. Lo stesso provvedimento normativo disciplina, all’art. 10, la questione dell’indipendenza, in forza della citata Direttiva comunitaria.

<sup>8</sup> Al testo sono state apportate correzioni (Rettifica del Regolamento n. 537/2014 dell’11.06.2014, in G.U.C.E. L 158 del 27 maggio 2014).

<sup>2</sup> Cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione relativa alla “Revisione contabile nell’Unione europea: prospettive future” (in GU C143 dell’8.05.1998, pag. 12).

<sup>3</sup> Di interesse sono il “Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde”, relatore Morgan (INT/551 - CESE 985/2011 EN-TON/Sab/en/cp/en), la Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo sulla “Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi” [2011/2037(INI)], il Doc. XVIII, N. 37, della Camera dei Deputati, VI Commissione (Finanze), approvato il 9 febbraio 2011, sempre in relazione al citato *Libro verde*.

<sup>4</sup> La legge dedica le Sezioni dal n. 201 al 209 (in pratica l’intero Titolo II) alla disciplina dell’“AUDITOR INDEPENDENCE”.

<sup>5</sup> La situazione lamentata non è riferibile solo ai “giorni nostri”. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, che nell’Italia pre-unitaria (1843), si indisse, in Lombardia, un concorso che poneva il seguente quesito a cui rispondere: “Qual è l’influenza delle associazioni industriali e commerciali sulla prosperità pubblica? Quali sarebbero i più congrui mezzi per tutelarla?”. Lo scenario che aveva portato ad indire il concorso si può sintetizzare nelle eloquenti parole del suo vincitore, di soli 29 anni, Francesco Restelli (deputato dal 1861, senatore dal 1886 sino alla morte): i “flagranti inganni che si erano compiuti alle Borse di Londra e di Parigi col commercio delle azioni di società non mai esistite, od

## 2. L'indipendenza del revisore contabile

### 2.1 Scenari globali

L'indipendenza può essere, sinteticamente, definita come *“la libertà di un qualsiasi soggetto di operare secondo il proprio giudizio ed in piena libertà da qualsiasi condizionamento”*.

L'indipendenza del revisore legale dei conti, è fortemente condizionante l'attendibilità del suo giudizio sul bilancio di esercizio delle entità sottoposte a questo tipo di controllo.

La revisione contabile<sup>10</sup> per la *“certificazione”* del bilancio di esercizio costituisce *“servizio di garanzia”* sociale (tuttavia, intuitivamente, entro certi limiti) dell'attendibilità dei bilanci di esercizio. Infatti, tale attività di controllo consente di fornire agli *stakeholder* informazioni verificate, è strumento (sempre entro certi limiti) di mediazione tra le parti sociali interessate all'azienda e, al contempo, consente di realizzare, in ossequio alla *“agency theory”*, la *“distribuzione contrattuale del rischio”* (*risk sharing*)<sup>11</sup>.

Nel contesto del quadro concettuale sistematico dell'*auditing*, tenuto conto della rilevanza sociale dell'attività sistemica di controllo della gestione delle risorse economiche, una parte della dottrina angloamericana, influenzata dagli studi e dai documenti di ricerca dell'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), nell'obiettivo della costruzione di una teoria scientifica dell'*auditing*, è pervenuta ad identificare<sup>12</sup>

tra i principali postulati<sup>13</sup>, il seguente: *“the primary condition for an audit is that there is ... the independence of its status and its freedom from investigatory and reporting constraints”*.

In un'ottica più squisitamente tecnico-scientifica<sup>14</sup> (tenendo sempre conto anche delle elaborazioni dottrinali internazionali), tra i principali postulati dell'*auditing*<sup>15</sup>, si identifica<sup>16</sup>, senza ombra di dubbio, per la sua estrema rilevanza<sup>17</sup>, dal punto di vista

<sup>13</sup> Le *“a priori hypotheses”* sono *“about the nature of auditing from the evidence that is available of societal expectations (of or relating to the structure, organization, or functioning of society, nel senso di attese proprie o riferibili alla struttura, organizzazione o funzionamento di una società civile) and current audit (inteso questo termine nel senso di un particolare tipo di verifica di controllo) functions. ... They are proposed as postulates in the sense of indemonstrable principles”* (D. FLINT, *Philosophy and principles of auditing: an introduction*, cit., in particolare p. 20).

<sup>14</sup> R.K. MAUTZ, H.A. SHARAF, *The philosophy of auditing*, American Accounting Association, Sarasota, Florida, 1986, p. 42 ss., ebbero a definire tentativamente i principali postulati, come segue: *«(Tentative postulates of auditing): 1. Financial statements and financial data are verifiable. 2. There is no necessary conflict of interest between the auditor and the management of the enterprise under audit. 3. The financial statements and other information submitted for verification are free from collusive and other unusual irregularities. 4. The existence of a satisfactory system of internal control eliminates the probability of irregularities. 5. Consistent application of generally accepted principles of accounting results in the fair presentation of financial position and the results of operations. 6. In the absence of clear evidence to the contrary, what has held true in the past for the enterprise under examination will hold true in the future. 7. When examining financial data for the purpose of expressing an independent opinion thereon, the auditor acts exclusively in the capacity of an auditor. 8. The professional status of the independent auditor imposes commensurate professional obligations»*; v. anche F. PONTANI, voce *Principi di controllo (contabile)*, in *Dig. disc. priv., sez. comm., Agg.*, vol. III, Utet, Torino, 2007.

<sup>15</sup> Sostanzialmente comuni ai principi di controllo contabile degli Organi statuari, composti da specialisti iscritti in Albi professionali ed in parte al Registro dei revisori contabili - preposti allo scopo, nel nostro ordinamento, nelle società di capitali - in coerenza con un *“Conceptual Framework”* dalle connotazioni di natura in parte soggettiva ed in parte oggettiva.

<sup>16</sup> F. PONTANI, *Auditing. Storia, Tecnica, Scienza. Un'evoluzione involutiva?*, cit., Cap. IV, par. 6., p. 118 ss..

<sup>17</sup> Si debbono assumere a riferimento anche i documenti tecnici dell'International Federation of Accountants (IFAC) e del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ai quali, comunque, è e rimane estranea la specifica e sostanziale formulazione di un quadro concettuale sistematico di riferimento (fatto salvo il *“Codice Etico”* dell'IFAC).

<sup>9</sup> Qui non assume rilievo specifico il fatto che si tratti o meno di entità di interesse pubblico, dato che anche nelle Micro, Piccole e Medie imprese, esiste sempre, come ci insegnano gli studi di economia e diritto, non solo nazionali, ma anche internazionali, un interesse pubblico (di portata intuitivamente diversa rispetto a quello delle entità di interesse pubblico), interesse che è proprio di tutti gli *stakeholder*, soggetti interessati, alla gestione ed alla corretta resa di conto periodica di tali entità, secondo convenzioni date, vuoi per legge, vuoi per regola tecnica riferita a principi e *standard* condivisi.

<sup>10</sup> Revisione e certificazione divengono rispettivamente sinonimi di attività di controllo ed espressione di un giudizio sulla situazione analizzata in relazione all'attività di controllo svolta (F. PONTANI, *Auditing. Storia, Tecnica, Scienza. Un'evoluzione involutiva?*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, Cap. IV, p. 106 e bibl. ivi citata).

<sup>11</sup> *Ibidem*, Cap. V, p. 139 e bibl. ivi citata.

<sup>12</sup> D. FLINT, *Philosophy and principles of auditing: an introduction*, MacMillan Education Ltd, London, 1988, pp. 20-41.

soggettivo, e cioè con riferimento al/ai soggetto/i (persona/e fisica/che) che svolge/ono l'attività di controllo, l'**indipendenza**<sup>18</sup> men-

<sup>18</sup> Si tratta di una condizione essenziale, irrinunciabile e fondamentale ai fini della formulazione del giudizio (condizionato in modo radicale dall'indipendenza del revisore contabile) certificatorio sul bilancio di esercizio.

Secondo l'IFAC, *The Code of Ethics for Professional Accountants* (par. 290.4-12 del *Conceptual Framework Approach to Independence*, del 2010) l'indipendenza include: (a) l'**«independence of mind»**, intesa come **«the state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism»** e l'**«independence in appearance»**, intesa come **«the avoidance of facts and circumstances that are so significant a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's, or a member of the assurance team's, integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised»**.

Secondo «l'*Ethical Standard* n. 1, del 2008, p.to 12, dell'*Auditing Practice Board (APB)*» (costituito nel 2002, in sostituzione precedente organismo costituito nel 1991 e deputato all'emanazione dei principi e degli standard di revisione contabile e di bilancio in ossequio alle disposizioni del *Company's Act* del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda, e parte del *Financial Reporting Council - FRC*), l'indipendenza del revisore contabile viene definita come la **“freedom from situations and relationships which make it probable that a reasonable and informed third party would conclude that objectivity either is impaired or could be impaired. Independence is related to and underpins objectivity. However, whereas objectivity is a personal behavioral characteristic concerning the auditor's state of mind, independence relates to the circumstances surrounding the audit, including the financial, employment, business and personal relationships between the auditor and the audited entity”**.

Il PCAOB statunitense, in un'accezione più “contenuta” del principio, con la Rule 3520, secondo il testo “pursuant to SEC Release No. 34-53677, File No. PCAOB-2006-01”, datato April 19, 2006, statuisce che: **«A registered public accounting firm and its associated persons must be independent of the firm's audit client throughout the audit and professional engagement period»**, con le seguenti note: **“Note 1: Under Rule 3520, a registered public accounting firm or associated person's independence obligation with respect to an audit client that is an issuer encompasses not only an obligation to satisfy the independence criteria set out in the rules and standards of the PCAOB, but also an obligation to satisfy all other independence criteria applicable to the engagement, including the independence criteria set out in the rules and regulations of the Commission under the federal securities laws. Note 2: Rule 3520 applies only to those associated persons of a registered public accounting firm required to be independent of the firm's audit client by standards, rules or regulations of the Commission or other applicable independence criteria”**.

**tale**, da intendersi come atteggiamento intellettuale di ogni revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell'incarico conferito e, pertanto, escludendo ogni fattore estraneo.

Tale indipendenza assume una diversa natura:

- a) **formale**, da intendersi come condizione oggettiva in forza della quale il soggetto (anche società o diversa entità che esercita l'attività di revisione contabile) che effettua il controllo venga riconosciuto come indipendente e, quindi, non associato od associabile a fatti, situazioni, circostanze atte a far sì che terzi interessati, ragionevoli ed informati, possano dubitare delle capacità del predetto soggetto di svolgere il suo incarico in modo obiettivo; tale condizione deve essere percepita o percepibile, in relazione ai comportamenti assunti dal revisore contabile (persona fisica o società di revisione o *network* nazionali ed internazionali di società di revisione o di revisori individuali), dai diversi *stakeholder* e, comunque, dalla società civile;
- b) **sostanziale**, atta a far sì che in nessun caso il revisore contabile abbia a controllare una sua attività, al servizio o nell'interesse del soggetto verificato, sia come collaboratore, sia come consulente, sia come entità o persona fisica chiamata a svolgere attività in nome e per conto del cliente o come componente, anche di fatto, del suo assetto organizzativo in qualsiasi funzione, sia ancora come perito od esperto, in relazione a fatti, situazioni, procedimenti nei quali abbia svolto ruoli di supporto o di contrasto all'operato del soggetto sottoposto a verifica, anche se tale attività è cessata.

Tra il revisore legale (inteso come entità imprenditoriale o professionale) ed il soggetto sottoposto al controllo contabile ed al giudizio certificatorio sul bilancio di esercizio non possono esservi rapporti contrattuali di natura finanziaria o di garanzia patrimoniale, rapporti che minano indubbiamente, ed in modo significativo, l'indipendenza del revisore.

Lo stesso vincolo si deve applicare a tutti i collaboratori del revisore legale anche se, come persone fisiche, possono non essere abilitati all'esercizio dell'attività di revisione (*junior*, assistenti, collaboratori, praticanti professionali); questi, chiamati a svolgere un'entità di lavoro complessivamente,

in termini di impegno di tempo, generalmente, significativamente superiore a quello del revisore contabile incaricato, dovrebbero essere liberi da condizionamenti limitativi della loro indipendenza di giudizio, anche nei rapporti di *team* di lavoro; ciò ad evitare la creazione di una sorta di “gruppo” che opera in modo concordato in assenza di potenziali conflitti di interessi all’interno del “gruppo” stesso, con la conseguenza, in presenza di difetto di indipendenza, del perseguimento di obiettivi di controllo alieni, in *toto* od in parte, all’incarico affidato al revisore responsabile.

Il revisore contabile legale, in relazione al singolo incarico di revisione deve, poi, trovarsi in condizioni tali da non essere controllato contrattualmente (al di fuori dei casi già menzionati) dal soggetto da sottoporre a verifica revisionale, né di dover affrontare lo svolgimento di un altro lavoro di revisione se il precedente non risulta essere stato, anche solo in parte, economicamente compensato, vantando il revisore un credito scaduto e, forse, per ragioni di opportunità commerciale (si tratta di un cliente che potrebbe non rinnovare l’incarico), non sollecitato per il pagamento.

A ben considerare la questione, il revisore, per il miglior rispetto del principio di indipendenza, a nostro avviso, dovrebbe essere integralmente compensato per il lavoro svolto prima di rendere noto il suo giudizio certificatorio od il rifiuto del suo rilascio o del rilascio dello stesso sottoposto a determinate condizioni o limiti. In altri termini, il revisore legale dei conti dovrebbe essere compensato al termine del suo lavoro, ma prima di rendere noto il risultato dello stesso; ciò al fine di non dover essere indotto a “contrattare” il suo giudizio, nel caso in cui dovesse essere negata la certificazione del bilancio di esercizio od il suo giudizio fosse condizionato da eccezioni o limitazioni per fatti o situazioni circostanziati nella sua relazione di revisione.

Non si può poi non circostanziare il fatto che il lavoro del revisore legale dei conti si svolge, in modo rilevante, prima che il bilancio di esercizio venga realmente redatto dall’entità sottoposta a verifica; consegue che, nel concreto operare, durante le attività di controllo, che si esplicano anche durante l’esercizio, a volte per un costante monitoraggio, in concorso con le attività dei componenti del Collegio Sindacale delle società di capitali<sup>19</sup>, si genera, anno dopo anno, una

progressiva familiarità (sino a divenire espressione di rapporti sociali di natura para familiare) con gli addetti, i quadri, i dirigenti, gli amministratori dei soggetti sottoposti al controllo.

Fattori condizionanti l’indipendenza possono essere quelli dei rapporti familiari (tenendo conto anche della nozione di famiglia allargata e di famiglia non convenzionale) di singoli revisori con “parenti” (a vario livello) impiegati, a diverso titolo, presso l’entità sottoposta a verifica, l’intrattenimento di relazioni sociali con il *management* del soggetto verificato [condivisione di iniziative sportive, culturali, di vacanza, ospitalità, per sé stesso e suoi familiari, a carico del soggetto verificato o componenti del suo *management*, l’essere in modo diretto o di suoi familiari (intesi nel senso in precedenza precisato), commensale abituale di *manager*, anche in posizione non apicale, del soggetto sottoposto a verifica, condivisione di investimenti finanziari ed immobiliari, e altri simili].

Ancora, fattori condizionanti dell’indipendenza possono essere individuati in doni, regalie e favori, di varia natura, concessi al revisore, in modo diretto o mediato, quali il collocamento in posti di lavoro di suoi familiari presso altre entità, la facilitazione nel conferimento di incarichi professionali, politici, in enti pubblici od organizzazioni di qualsivoglia natura, od altri tipi di facilitazione<sup>20</sup>.

Va da sé il fatto che l’immodificabilità, per tempi prolungati, di un qualsiasi *team* di lavoro revisionale, quindi, in assenza di rotazione, sia degli incarichi di revisione contabile e di bilancio per il soggetto incaricato (persona fisica o giuridica) contrattualmente dell’attività di controllo, sia delle persone fisiche che lo svolgono, determina il rischio concreto dell’insorgenza (qualora in precedenza insussistente) della carenza di indipendenza.

L’indipendenza, nei diversi profili descritti

---

termini gestionali, a prescindere da altri possibili compiti attribuibili al Collegio Sindacale in forza di previsione normativa, un’attività di accertamento più completa. In ogni caso, la verifica dei revisori, estesa alla relazione sulla gestione, implica un indirizzo certificatorio del bilancio di esercizio che trascende il mero controllo contabile. Il controllo del revisore si posiziona ad un livello “gerarchicamente” superiore rispetto alle altre attività di controllo interno d’impresa (F. PONTANI, *Auditing. Storia, Tecnica, Scienza. Un’evoluzione involutiva?*, cit., Cap. III, par. 3.2., p. 81).

<sup>20</sup> Non dobbiamo ignorare, ancora, il potere “lobbistico”, anche internazionale, delle grandi entità, nel mondo del lavoro, delle università, delle commissioni di studio di enti prestigiosi, ecc..

<sup>19</sup> Quando i Sindaci sono anche i revisori dell’entità sottoposta al controllo contabile si realizza anche, in

(a titolo esemplificativo e, quindi, non esaustivo dei casi), deve essere costantemente monitorata ed a tale condizione (essenziale per il corretto giudizio sui fatti, situazioni e circostanze oggetto di controllo) concorre l'esame, sempre costantemente monitorato, di tutte le relazioni economiche, finanziarie sociali e familiari, in capo al soggetto verificatore (anche persona fisica singolo componente di un *team* di lavoro) che possano far venir meno tale requisito.

Detto monitoraggio, tuttavia, non appare agevole, sia in relazione alla verifica dei sociogrammi aziendali, sia nel rapporto tra il *team* di revisione legale e l'organizzazione dell'entità sottoposta al controllo, sia ancora nel contesto più allargato in presenza di entità di ampie dimensioni, anche di gruppo e e/o di rete internazionale.

Consegue che, in concreto, l'osservanza rigorosa del principio di indipendenza del revisore legale dei conti possa essere oggetto di concludente accertamento soprattutto *ex post* e cioè quando il lavoro di revisione legale risulti essere stato posto in essere in modo inadeguato, con conseguenze di danno. Questo a prescindere dall'osservanza di regole formali di autoesame e dalle conseguenti attestazioni, dichiarazioni ed assicurazioni.

Mantenere nella realtà fattuale la propria indipendenza comporta, per il revisore legale, a volte, la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con l'entità che si avvale dei suoi servizi, ma lo preserva da conseguenze di natura civile e penale.

Quanto sin qui rappresentato, oltre che nella dottrina giuridico-tecnica internazionale, anche nei documenti e nella disciplina normativa dell'Unione Europea.

## 2.2 L'indipendenza del revisore legale nella disciplina delle Direttive comunitarie ed in alcuni dei documenti correlati o correlabili

Dall'VIII Direttiva CEE, che ha statuito, sia pure con diverse opzioni, l'obbligo, per determinati soggetti, di sottoporre il loro bilancio a revisione contabile con effetti legali, molti anni sono trascorsi, ma non appare si sia pervenuti a soluzioni decisive, condivise ed indenni da critica.

Con riferimento specifico al principio dell'indipendenza del revisore contabile, nel *Libro verde* del 1996 [COM(96) 338] si è sottolineato che:

- 1) *"al momento dell'adozione della (VIII) Direttiva (n. 84/253/CEE), non è stato possibile raggiungere un accordo su una definizione comune del concetto di indipendenza e, pertanto, la questione è stata affrontata in maniera diversa nei vari Stati membri"* (par. 4.7);

- 2) *"difficilmente sarà possibile raggiungere a breve termine un accordo a livello dell'Unione europea su una definizione comune che abbracci le varie problematiche sollevate in rapporto all'indipendenza del revisore"* (par. 4.16);
- 3) *"l'adozione di una serie di norme in materia di indipendenza non è in sé stessa sinonimo di effettiva indipendenza"* (ibidem).

Ciò significa che, a 12 anni dall'adozione della Direttiva, non si era ancora in grado di formulare una definizione del principio legale di indipendenza, sia in termini generali, sia come espressione di un qualificante aggregato di componenti basilari condivisi atti a qualificarlo per i suoi essenziali connotati.

Sei anni dopo, nella Raccomandazione della Commissione Europea del 2002, si precisa, tra l'altro, che:

- 1) *l'indipendenza dei revisori incaricati del controllo di legge dei conti è fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità delle relazioni di revisione* (1° Considerando).
- 2) *attualmente non esiste un insieme di principi etico-professionali internazionalmente accettato in materia di indipendenza dei revisori legali che possa fungere da termine di riferimento per le regole nazionali in materia di indipendenza nell'ambito dell'UE* (6° Considerando).
- 3) *in materia di indipendenza dei revisori legali dei conti, un approccio fondato sulla definizione di principi di base è preferibile ad un approccio mirante a stabilire regole dettagliate, in quanto crea una solida struttura all'interno della quale i revisori legali devono giustificare il proprio operato ... un approccio fondato su principi di base risponderà meglio alle esigenze dei mercati europei dei capitali e a quelle delle PMI* (11° Considerando).
- 4) *obiettività e integrità professionale sono i principi premianti alla base del giudizio di revisione sui bilanci. Il principale modo in cui il revisore legale può dimostrare al pubblico che una revisione legale viene compiuta secondo questi principi è di comportarsi, di fatto e agli occhi di terzi, in modo indipendente.*

*I principi e le norme in materia di indipendenza del revisore legale dovrebbero consentire ad un terzo ragionevole ed informato di valutare le procedure e i provvedimenti presi dal revisore legale per evitare o risolvere fatti e circostanze che costituiscono minacce o rischi per la sua obiettività* (art. 1).

- 5) *spetta al revisore legale stesso assicurare che sia rispettato il requisito di indipendenza del revisore legale.*
- 6) *il requisito di indipendenza si applica:*
  - a) *al revisore legale stesso e*
  - b) *a coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione legale.*
- 7) *si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione legale:*
  - a) *tutte le persone che partecipano direttamente alla revisione legale (il team incaricato), compresi:*
    - i) *i soci revisori, la direzione aziendale e il personale di revisione (il team di revisione);*
    - ii) *professionisti di altre discipline che collaborano all'assolvimento dell'incarico di revisione (per esempio avvocati, attuari, fiscalisti, informatici, specialisti della gestione di tesoreria);*
    - iii) *coloro che provvedono al controllo di qualità o sovrintendono direttamente all'esecuzione dell'incarico di revisione;*
  - b) *tutte le persone che fanno parte della catena di comando nell'esecuzione della revisione legale all'interno della società di revisione o nell'ambito di una rete alla quale la società appartiene;*

- c) *tutte le persone nell'ambito della società di revisione o della rete che, per qualsiasi altro motivo, si trovino in una posizione tale da poter esercitare un'influenza sulla revisione legale* (art. 2).

Nella Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo, avente per oggetto l'obiettivo di "Rafforzare la revisione contabile nell'UE" (2003/C 236/02), al par 3.5, si precisa che:

"L'obiettivo fondamentale dell'approccio comunitario è semplice: un revisore legale non deve accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra il revisore stesso e il cliente esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato riterebbe compromessa l'indipendenza del revisore legale".

Nel testo consolidato della Direttiva 2006/43/CE (testo che, come detto, tiene conto delle modifiche successivamente intervenute sino all'aprile 2014) si statuisce che:

1° par. "Gli Stati membri assicurano che, nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il requisito di indipendenza è richiesto almeno durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione contabile e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale.

Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti adotti tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro genere, diretta o indiretta, riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti se sussistono rischi di autoevasione o di interesse personale, rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale o dalla familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da una relazione finanziaria, personale, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra:

- il revisore legale, l'impresa di revisione contabile, la sua rete e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale e
- l'ente sottoposto a revisione,

a seguito della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti compromessa" (Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva 56 del 18.04.2014).

2° par. "Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili della revisione, i loro dipendenti e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa di revisione contabile e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della Direttiva 2004/72/CE della Commissione<sup>21</sup> non

detengano né abbiano un interesse beneficiario rilevante (n.d.r., da valutare nel caso concreto) e diretto ovvero si astengano da qualsiasi operazione su strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto alla loro revisione legale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita" (Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva 56 del 18.04.2014).

3° par. "omissis".

4° par. "Gli Stati membri assicurano che le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non partecipino né influenzino in altro modo l'esito di una revisione legale dei conti (n.d.r., da valutare nel caso concreto che cosa si debba intendere con il termine influenzare) di un qualunque ente sottoposto a revisione se:

- a) *possiedono strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione*, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
- b) *possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale*, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
- c) *hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente con l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale*" (Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva 56 del 18.04.2014).

5° par. "Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante (n.d.r., da considerare caso per caso i parametri di valutazione della trascurabilità od insignificanza)" (Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva 56 del 18.04.2014).

6° par. "omissis".

Appare evidente come la Direttiva, anche a seguito delle ultime modifiche intervenute, abbia ritenuto di statuire regole indubbiamente rigorose che impongono, da parte del revisore contabile, in qualsiasi forma giuridica eserciti la sua attività, in adempimento di obblighi di legge conseguenti al recepimento delle disposizioni (nella misura in cui le stesse siano vincolanti per gli Stati che le debbono accogliere nel loro sistema legale<sup>22</sup>), il

persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale; c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto; d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da una persona così come definita al punto 1 del presente articolo o alle precedenti lettere a), b) e c) del presente punto, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona".

<sup>22</sup> Cioè salvo non vi siano opzioni di recezione previste

<sup>21</sup> Si tratta dei seguenti soggetti: "a) il coniuge della

rispetto di rigorose regole di autodiagnosi, anche attraverso sistemi di dichiarazione dell'ente da sottoporre a revisione legale dei conti; tali sistemi sono indirizzati ad accertare, nell'ambito di sociogrammi analitici, reciprocamente posti a confronto, fatti e situazioni di rischio atti a influenzare l'indipendenza di giudizio sui conti ed i bilanci della società da sottoporre a revisione contabile. Tale attività di accertamento e verifica, in presenza di incarichi pluriennali, deve essere posta in essere con costanza per tutta la durata del mandato.

Il tema è di particolare importanza in presenza di prestazioni di servizi diversi da quelli della revisione legale. Rilievo autonomo dovrà essere poi dato alle dichiarazioni e rappresentazioni formalizzate nella consapevolezza dell'esistenza di situazioni di conflitto di interessi tali da influenzare il lavoro ed il giudizio del revisore e scientemente occultate.

### 3. Le PMI ed i PMP, la semplificazione ed il pregio dell'indipendenza del revisore contabile

Nel *Green paper (Libro verde)* del 2010 si dedica modesto spazio alla questione:

*"Per quanto le PMI<sup>23</sup> ricavano un valore aggiunto dalla revisione contabile in termini di maggiore credibilità dell'informazione finanziaria, la revisione legale è stata anche individuata come una potenziale fonte di oneri amministrativi. Sforzi considerevoli dovrebbero essere compiuti per creare un contesto specifico per la revisione delle PMI. Occorrerebbe:*

*- scoraggiare la revisione legale delle PMI;*

*- in alternativa, per gli Stati membri che vogliono mantenere una certa forma di sicurezza, introdurre un nuovo tipo di servizio legale adeguato alle esigenze delle PMI, ad esempio una "revisione ridotta" o un "riesame legale", per il quale i revisori applicherebbero una procedura ridotta per individuare gli errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frode. L'Estonia impone già un riesame limitato delle piccole imprese e la Danimarca ne sta considerando l'introduzione. Anche la Svizzera applica questo tipo di approccio; il riesame limitato è di norma accettato negli Stati Uniti;*

*- in caso di divieto della prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile ... si potrebbe prevedere un'esenzione che consentirebbe, subordinatamente all'esistenza di adeguate salvaguardie, al revisore di una PMI di continuare a fornire alcuni servizi diversi dalla revisione contabile (ad esempio l'assistenza per accedere a prestiti, per la dichiarazione fiscale, per le buste paga o anche per la contabilità)".*

Questa posizione sembrerebbe garantire

nella Direttiva.

<sup>23</sup> L'Annual Report on European SMEs, al luglio 2014, per il periodo 2013-2014, evidenzia che nell'Europa comunitaria dei 28 Paesi, vi sono 21,6 milioni di piccole e medie imprese che rappresentano il 99,8% del totale delle imprese (esclusa l'area della finanza); dette imprese occupano 88,8 milioni di lavoratori, generano il 28% del PIL europeo. Le micro imprese rappresentano il 92,4% di tutte le imprese non appartenenti all'area della finanza.

l'indipendenza del revisore contabile, ma ciò a condizione di considerare le "assistenza" (fatta eccezione per quelle volte all'ottenimento di prestiti) come espressione di meri servizi operativi posti in esecuzione di incarichi che non implicano consulenze di sorta, ma mere elaborazioni di dati e documenti.

Si potrebbe persino osservare che in siffatte circostanze, il revisore, potrebbe addirittura prendere contezza pressoché totale delle operazioni finanziarie generatrici di indebitamento, delle operazioni contabili e delle elaborazioni delle paghe con vantaggio per la verifica ed il successivo giudizio sul bilancio di esercizio; ciò, tuttavia, non può che essere riferito alle micro entità in quanto non pare, realisticamente, che, nei sistemi di gestione della contabilità, si possa pensare ad un *outsourcing* anche per le imprese che non si possono qualificare, secondo i parametri delle Direttive dell'UE (confermati dalla Direttiva 2013/34/UE, del 26 giugno 2013), di micro dimensione.

Per dette imprese, che debbono gestire in modo informato e consapevole, la conoscenza dei fatti storici oggetto di rilevazione contabile deve essere costante e tale da permettere un adeguato controllo di gestione e di variazione della pianificazione economico-finanziaria a breve termine, in corso d'esercizio.

La previsione di una "revisione ridotta" o di un "riesame legale" apre la porta, da un lato, ad una modifica del sistema di responsabilità del revisore/legale incaricato di tale verifica, dall'altro, indubbiamente, ad indebolimento delle difese della piccola e media impresa nei confronti delle pretese dell'Eraio; questo in presenza di un massiccio ricorso a strumenti di inversione dell'onere probatorio, già in essere nel sistema tributario vigente, in particolare per i casi di supposta elusione fiscale e di abuso di diritto.

Con riferimento alle piccole e medie imprese, il CESE (Comitato economico e sociale europeo), all'esito della 472<sup>a</sup> sessione plenaria dei giorni 15 e 16 giugno 2011, con riferimento ai quesiti proposti nel *Libro verde* del 2010, ha sintetizzato la sua posizione nei seguenti termini<sup>24</sup>:

1) *le PMI (par. 1.7) possono assumere tutte le forme e dimensioni. Se ci sono investimenti esterni e/o importanti facilitazioni bancarie e/o grandi clienti e fornitori preoccupati per l'integrità delle loro catene di valore, è difficile immaginare molte "scorciatoie".*

*Il lavoro di un contabile abilitato potrebbe essere adeguato per una micro impresa autofinanziata [(par. 3.7 (35))];*

2) *in relazione alla previsione di un'esenzione, applicabile alle PMI, in caso di eventuale divieto futuro di fornire servizi diversi dalla revisione contabile la posizione è stata quella*

<sup>24</sup> INT/551 - CESE 985/2011 EN-TON/Sab/en/cp/en.

favorevole puntualizzando che *“la tesi a favore del divieto non è stata dimostrata”* [par. 3.7 (36)];

- 3) in relazione alla previsione di una *“revisione limitata”* o di un *“riesame legale”* la contemporanea emanazione di norme meno vincolanti per quanto riguarda il controllo di qualità interna e la vigilanza delle Autorità di vigilanza si è precisato che *“in ogni caso, le piccole imprese hanno revisioni contabili di portata ridotta e semplici”* [par. 3.7 (35 e 37)].

A prescindere dall'impatto socio-economico *“globale”* di una semplificazione dei processi ed adempimenti in tema di revisione contabile e di bilancio, si deve qui sottolineare che, in ogni caso, scoraggiare la revisione delle PMI significa generare un impatto notevolissimo nel comparto delle imprese e dei professionisti che operano nel campo della revisione contabile.

Ancora più modesto è lo spazio riservato dal *Libro verde* (2010) ai piccoli e medi professionisti (PMP) della revisione contabile legale:

*“I piccoli e medi professionisti (PMP) ritengono che il contesto in cui operano sia sempre più regolamentato e che esso non sia necessariamente idoneo alle loro pratiche né alle esigenze immediate delle PMI che ricorrono ai loro servizi. Per garantire idonee condizioni di sviluppo di queste imprese, la “revisione limitata” o il “riesame legale” summenzionati potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione. I PMP potrebbero in tal modo ridurre i loro costi amministrativi pur fornendo un miglior servizio ai loro clienti”* (par. 7.2).

Le qualità tecnico-scientifiche proprie del revisore contabile, che opera, prevalentemente, personalmente come professionista abilitato o nell'ambito di organizzazioni di piccola o media dimensione, a ragione del maggior tempo che può dedicare alle attività di controllo contabile, sono in grado di garantire maggiormente, rispetto alle grandi organizzazioni professionali od imprenditoriali della revisione, la correttezza delle informazioni e dei dati che concorrono alle aggregazioni di valore, alle elaborazioni statistiche e di mercato, al sistema finanziario globale, con la conseguente contrazione dei rischi nelle negoziazioni d'impresa.

Il 43° Considerando della Direttiva 2013/34/UE, Direttiva, che ha abrogato e sostituito le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, relative ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, rappresenta che:

*“I bilanci d'esercizio delle piccole imprese (n.d.r., quindi, incluse le micro imprese, mentre le medie imprese dovrebbero essere sottoposte a revisione contabile) non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi.*

*Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed*

*esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci”.*

L'opzione lasciata agli Stati membri dell'UE per le piccole imprese (in tal senso l'art. 34, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE, che impone l'obbligo solo per le medie e grandi imprese) si traduce, a nostro avviso, in un rischio diffuso di tipo sistemico; ciò in considerazione della rilevanza del tessuto economico rappresentato dalle micro e piccole imprese. Queste imprese, infatti, sono in stretta relazione economico-finanziaria e di rischio imprenditoriale<sup>25</sup> con le medie e grandi imprese e con le entità di interesse pubblico, condizionandone la gestione in modo significativo a ragione dei fattori di rischio conseguenti a carenze di controllo indipendente.

Un altro aspetto connesso, e di autentico rilievo socio-economico, si può rinvenire nel fatto che i bilanci certificati dal revisore contabile (indipendente, quindi terzo ed imparziale rispetto ai soggetti interessati all'esito del controllo) dovrebbero essere ritenuti, in linea di principio, veritieri e corretti e costituire anche motivo di ragionevole garanzia ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni fiscali. Rendere il revisore contabile maggiormente responsabile delle vicende tributarie dell'entità sottoposta a revisione contabile condurrebbe, con costi comunque contenuti, ad un contenimento del costo sociale dell'accertamento e del contenzioso tributario, spesso di lunga durata e di esito incerto.

#### 4. La questione delle grandi imprese e reti di revisione

Nel *Green paper (Libro verde)* del 2010<sup>26</sup>, dedicato alla politica in materia di revisione contabile, con richiamo alle situazioni che si sono generate a seguito della crisi economico-finanziaria sistemica mondiale, la questione viene affrontata ponendo in relazione il tema dell'indipendenza del revisore contabile con la sua posizione *“dominante”* nel mercato di riferimento, cioè nel mercato dell'*auditing*, sia nell'ottica di singoli Paesi dell'Unione Europea, sia in quella dell'intera Unione.

Si sottolinea che *“il mercato della revisione delle società quotate è sostanzialmente dominato dalle “Big Four”*”. Siffatto tipo di concentrazione, talvolta qualificato come monopolio, talaltra, come oligopolio<sup>27</sup>, a vol-

<sup>25</sup> Si pensi, a mero titolo di esempio, ai rapporti contrattuali che possono generare un controllo sulle decisioni strategiche e tattiche delle PMI che operano *“nell'indotto”* delle medie e grandi entità.

<sup>26</sup> V. *supra* par. 3.

<sup>27</sup> Sul tema, *ex plurimis*, PCAOB Rulemaking Docket

te con riferimento alle singole imprese nazionali, a volte con la precisazione che dette imprese nazionali sono componenti di **“reti internazionali”**, **“reti”** che travalicano generalmente i confini geo-politici dell’Unione Europea dominando l’intero scenario mondiale del controllo contabile esterno alle imprese.

Si lamenta che la situazione di concentrazione e struttura del mercato in essere è tale da ridurre il dinamismo del mercato.

Al fine di risolvere la questione, nel citato *Libro verde*<sup>28</sup>, si formulano proposte indirizzate a **“rompere”** la situazione di dominanza degli oligopolisti. Tali proposte prevedono **“revisioni congiunte”** tra più imprese operanti nel campo dell’*auditing*, la creazione di **“consorzi di revisione”**, il rafforzamento delle regole di rotazione obbligatoria dei revisori, il contrasto al pregiudizio che vuole che le **“Big Four”** siano (tecnicamente) le migliori, la predisposizione di piani di emergenza nel caso di **“scomparsa”** di un’impresa di revisione contabile di importanza sistemica, l’analisi delle condizioni poste a fondamento della concentrazione tra imprese di revisione, che si è realizzata tra il XX e questo primo scorcio del XXI secolo.

Di non minor rilievo appare la sottolineatura del fatto che i revisori contabili siano, a seguito di una gara d’appalto commerciale, **designati e remunerati dall’entità che deve essere sottoposta a revisione legale contabile**. La Commissione Europea, rendendosi conto del fattore di rischio implicito nella formula descritta, richiamandosi alla sperimentazione in essere nella Repubblica Federale Tedesca, per il momento solo per le cooperative e per le Casse di Risparmio<sup>29</sup>, ha ritenuto di informare di avere allo studio l’ipotesi in forza della quale **“il ruolo della revisione sarebbe quello di un’ispezione legale e che per l’incarico di revisione, la “designazione”, la “remunerazione” e la “durata” potrebbero dipendere da un terzo ... invece che dalla società sottoposta a revisione indicando per tale terzo la possibilità della sua identificazione in un’autorità di regolamentazione”**.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo

Matter No. 37 *“Concept release on auditor independence and audit firm rotation”, “Transition from a monopolistic big four to a competitive big twenty five”*, Black Economic Council, National Asian American coalition Latino Business Chamber of Greater Los Angeles, luglio 2012.

<sup>28</sup> Ivi, par. 5.

<sup>29</sup> Nel *Libro verde* si fa richiamo anche alla formula delle *joint audit* obbligatorie nella Repubblica Francese (e solo in quella).

(CESE), nel suo parere del 2011 riferito al predetto *Libro verde*, pone la sottolineatura<sup>30</sup> sul fatto che l’incarico continuativo affidato ad un’impresa di revisione legale dei conti dovrebbe essere limitata alla rinnovazione delle gare d’appalto per l’assegnazione dell’incarico di revisione contabile ogni 6-8 anni. Al contempo, viene posto l’accento sulla **possibile carenza di indipendenza conseguente alla prestazione, da parte dell’impresa di revisione contabile, di servizi diversi dalla revisione contabile; ciò rimarcando che la prestazione di servizi in tema di consulenza sui rischi e di servizi di revisione contabile interna, dovrebbe essere vietata a causa del connesso conflitto di interessi**. Ed ancora, si evidenzia come i **servizi di consulenza fiscale dovrebbero essere oggetto di prestazione limitata in quanto per gli stessi potrebbe insorgere un conflitto sostanziale di interessi**.

In merito alla concentrazione di grandi imprese di revisione contabile, il CESE raccomanda un’azione a breve termine attraverso i **“testamenti biologici”** per mitigare l’effetto di un possibile fallimento di un’impresa di revisione.

Si deve qui ricordare che, al di là della dimensione nazionale delle singole imprese di revisione, in condizione monopolistica od oligopolistica di mercato, allo stato, non appare nemmeno chiara la natura delle singole **“reti”**<sup>31</sup>.

Di ciò si rende conto il legislatore comunitario nella Direttiva 2006/43. Nell’11° *Considerando* si sottolinea come **“ai fini della determinazione dell’indipendenza dei revisori (n.d.r., non necessariamente di importanza sistemica, anche se appare indirettamente che a questa intenda far riferimento il Considerando della Direttiva<sup>32</sup>), deve essere chiaro il concetto di “rete” in cui essi operano”**. Si precisa che **“è necessario prendere in consi-**

<sup>30</sup> Ivi, par. 1.3.

<sup>31</sup> F. PONTANI, *Auditing. Storia, Tecnica, Scienza. Un’evoluzione involutiva?*, cit., Cap. VI, par. 2.3., pp. 167-170 e parr. 2.3.B., C., D., F., pp. 172-182.

<sup>32</sup> Non possiamo, peraltro, non considerare l’intrico di relazioni tra studi professionali, di medio-grande dimensione, e società di revisione, che si dedicano alla revisione contabile legale, in un sistema non ben disciplinato quale quello nazionale ove, a reti formalizzate e ad associazioni professionali dichiarate, si affiancano reti di interessi professionali sostanziali, anche per il tramite della formula dell’associazione o del *trust*, ed ancora con l’intervento di società fiduciarie, con il rischio significativo della sussistenza di condizioni tali da ledere, anche in maniera rilevante, il principio di indipendenza che il revisore contabile deve osservare nel caso della revisione legale dei conti di una qualsiasi entità.

*derazione varie circostanze, quali i casi in cui una struttura potrebbe essere definita come rete in quanto finalizzata alla condivisione degli utili o dei costi”.*

Ancora, si sottolinea la necessità di valutare e giudicare i criteri atti a dimostrare l'esistenza di una **“rete”** sul fondamento di elementi fattuali disponibili quali, ad esempio, ma certamente non esclusivamente, l'esistenza o meno dei clienti abituali comuni.

Il tema della **“rete”** (*network*) è oggetto di una definizione al par. 7 dell'art. 2 della Direttiva 2006/43 là dove si sottolinea che **“la stessa viene identificata con riferimento alla finalizzazione della cooperazione tra revisore legale od impresa di revisione contabile che è parte della rete e che vede tale partecipazione indirizzata al chiaro perseguimento dell'obiettivo di una condivisione degli utili e dei costi o che fa capo ad una proprietà comune, che persegue obiettivi di controllo e di direzioni comuni, che condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, ponendo in essere la stessa strategia aziendale, utilizzando lo stesso nome o condividendo una parte rilevante delle risorse professionali”.**

Come l'11° *Considerando*, prima richiamato, il disciplinato (da cui si è appena tratto) della Direttiva risale al 2006 e non considera, nel dettato, le **reti di fatto**, o le reti per le quali non vi sono evidenze immediate dell'utilizzo di risorse professionali; queste potrebbero provenire anche da reti separate, assunte come autonome rispetto all'impresa di revisione contabile o al revisore contabile quali possono essere quelle di consulenza svolta anche all'estero, sia in Paesi UE, sia *extra UE*.

Si tratta, quindi, di una situazione particolarmente complessa che, allo stato, può essere concretamente valutata, oltre che con riferimento ai casi specifici normativamente disciplinati, anche, e soprattutto, caso per caso, con riferimento al postulato generale dell'indipendenza. Nel contesto, di interesse (ma non di esclusivo riferimento), possono essere i casi oggetto di censura nei confronti delle grandi imprese e reti della revisione contabile, censure risalenti a tempi assolutamente recenti<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Il rinvio è, *ex plurimis*, a J. BRIAN FAST, *Another “Big Four” accounting firm found lacking in independence*, Accounting, Auditing, Taxes, & Technology, August 2014 in [www.johnbrianfastcpa.com/3210/another-big-four-accounting-firm-found-lacking-in-independence](http://www.johnbrianfastcpa.com/3210/another-big-four-accounting-firm-found-lacking-in-independence); M. RAPOPORT, *Big Four Firms to Be Questioned on Push into Consulting*, December 2013, in <http://online.wsj.com/articles/SB10001424052702303560204579248480271764214>; A. CERRETELLI, *Stretta*

## 5. Conclusioni

Il principio di indipendenza formale e sostanziale del revisore legale dei conti, secondo i precetti emergenti dall'evoluzione del diritto comunitario, considerati gli scenari dottrinari, e non solo, di un sistema di controllo posto al vertice della piramide dei controlli legali dei conti delle società di capitali, può connotarsi come un **“a priori”** rispetto ad altri postulati del controllo legale dei conti, in un quadro concettuale (**“Conceptual Framework”**) di ineludibile riferimento.

È difficile individuare, nel concreto, tutti i fattori di condizionamento che incidono sull'attività del revisore legale dei conti. Tuttavia, nel tempo si sono affermate alcune regole che di per sé sono espressione di divieti di comportamento sino al punto di non consentire l'accettazione dell'incarico di revisione legale.

La distinzione tra micro, piccole e medie imprese ed entità di interesse è in parte fondata su sistemi parametrici che non tengono conto dell'effettivo ruolo delle singole imprese nei mercati. Fissare a priori limitazioni e semplificazioni del controllo legale dei conti può rivelarsi soluzione deleteria per l'economia delle imprese e degli Stati.

Ricordare la funzione sociale di garanzia di questo tipo di controllo diventa essenziale in presenza della sostanziale libertà di scelta lasciata ai singoli Stati.

Il percorso, tenuta presente la situazione di squilibrio economico-finanziario sistemico globale, si presenta, in concreto, ancora incerto ed irto di difficoltà.

---

*Ue sui big dell'audit, nel mirino le big four*, Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2010, ove: **“Sono infatti le Big Four, ..., con quote di mercato spesso superiori al 90% (in Gran Bretagna arrivano al 99%) a fare e disfare gli audit delle società quotate in Borsa nella schiacciante maggioranza dei 27 Paesi dell'Unione europea”**, ed ancora: **“che garanzia di indipendenza ci può essere quando la stessa società di audit serve lo stesso cliente per oltre 15 anni come avviene nel 30% dei casi (dati 2006) secondo uno studio della London School of Economics? Oppure quando i mercati nazionali sono frammentati e chiusi e per di più dominati dal ferreo oligopolio attuale?”**; **“A garanzia di quell'indipendenza di cui, alla luce dell'esperienza, è lecito dubitare, bisogna per cominciare rompere l'oligopolio, dice il commissario (n.d.r., Michel Barnier), favorendo la creazione di nuove società di revisione oppure introducendo la prassi vigente in Francia dei consorzi obbligatori dove una società medio-piccola potrebbe lavorare a fianco dei colossi attuali”**, in <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-14/stretta-audit-080612-PRN.shtml>.